

Art. 11 Luogo di dimora

- 1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.
 - 2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.
 - 3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.
-